



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 261 DEL 26 marzo 2019**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Landbau S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, relazione e indagini geologiche-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Montorio al Vomano - Importo a base d'asta: euro 480.067,36 - S.A.: SUA Provincia di Teramo.

#### **PREC 11/19/S**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza singola prot. n. 31009 del 10 aprile 2018 presentata da Landbau S.r.l., nella quale la società istante rappresenta di essere stata esclusa dalla procedura di gara in oggetto per non aver risposto, nel termine stabilito dalla stazione appaltante, alla richiesta di integrazione documentale riguardante: a) l'omessa specificazione delle singole attività che ciascun componente del gruppo di professionisti avrebbe svolto, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara; b) l'assenza dell'indicazione del giovane professionista, ovvero se lo stesso è alle dipendenze della società. L'istante sostiene di non aver potuto rispondere a causa di un malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata, ma nel contempo evidenzia che le informazioni richieste erano già presenti nella documentazione amministrativa e nel DGUE presentati in fase di gara; per tale ragione l'attivazione del soccorso istruttorio sarebbe immotivata e la successiva esclusione illegittima;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 22 febbraio 2019;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti, dalle quali risulta che la società istante, partecipante alla procedura in oggetto quale mandataria di RTP costituendo, ha effettivamente indicato nel DGUE (parte IV, lett. c), p.to 6) i nominativi dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro richiesto, senza tuttavia specificare in tutti i casi l'attività (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori) che ciascun componente avrebbe svolto. Tra i componenti del gruppo di lavoro è altresì indicato il nominativo di una giovane professionista, ma non è precisato se si tratta di soggetto alle dipendenze della società o collaboratore esterno;

VISTO l'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016;

RICHIAMATI i precedenti pareri dell'Autorità in tema di soccorso istruttorio (tra gli altri: delibera n. 54 del 1 febbraio 2017; delibera n. 398 del 17 aprile 2018; delibera n. 441 del 9 maggio 2018), nonché i principi delineati nella determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 recante "*Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006*" che, sebbene riferiti alla



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

disciplina previgente, risultano tuttora applicabili all'istituto *de quo*. In particolare, costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante soccorso istruttorio tutte quelle che riguardano l'omessa o incompleta presentazione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra incompletezza della domanda, qualora esse attengano a cause tassative di esclusione stabilite dalla legge e dalla *lex specialis* di gara. Sono da intendersi irregolarità essenziali, oltre all'omissione e all'incompletezza, quelle che non consentono alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto e il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini della valutazione dei singoli requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO che le precisazioni richieste in sede di soccorso istruttorio di cui al punto *sub a*) si configurano quali elementi indispensabili ai fini della partecipazione alla gara, poiché finalizzate alla verifica dell'effettiva presenza, nel costituendo RTP, di ciascuna delle figure professionali richieste con la relativa specializzazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del d. lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO, per quanto attiene alla richiesta di integrazione *sub b*), che l'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive unicamente che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista quale progettista, senza prescrivere alcunché sulla posizione che lo stesso debba assumere nel RTP e che l'orientamento consolidato della giurisprudenza non impone la necessità di una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza (delibere ANAC n. 685 del 18 luglio 2018 e n. 1178 del 18 dicembre 2018);

RITENUTO che la precisazione richiesta in merito al giovane professionista possa configurarsi pertanto quale mero chiarimento finalizzato alla celere e sicura verifica delle autodichiarazioni rese;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (delibera n. 10 del 9 gennaio 2019);

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore, rilevando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti che determinano l'esclusione dalla gara per quanto attiene alle richieste di integrazione documentale di cui al p.to *sub a*).

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 aprile 2019

Il Segretario Maria Esposito